

COMUNE DI SORDIO
Provincia di Lodi

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE
(art. 12 – legge 07.08.1990 n. 241)

Approvato con deliberazione Consiliare n. 3 del 13.02.2007

Piazza della Liberazione n. 2 Cap. 26858 Sordio (LO)
C.F. 09456750158 – Tel. 02.9810008 – 02.9826.685 – Fax 02.98260173
e-mail:comune.Sordio@tin.it

INDICE

TITOLO I – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- ART. 1 – FUNZIONI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE
- ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 – DESTINATARI
- ART. 4 – TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI
- ART. 5 – DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO
- ART. 6 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

- ART. 7 – ACCESSO AI SERVIZI
- ART. 8 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
- ART. 9 – DETERMINAZIONE DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUTIONE DELL'UTENZA

TITOLO III - SERVIZI

- ART.10 – SERVIZI OFFERTI
- ART.11 – INOLTRO DELLE DOMANDE
- ART.12 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- ART.13 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
- ART.14 – MINIMO VITALE (soglia di emarginazione)
- ART.15 – CONTRIBUTI STRAORDINARI
- ART.16 – PRESTITO A SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
- ART.17 – CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE MA DERIVANTI DA ALTRI ENTI
- ART.18 – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE
- ART.19 – SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare)
- ART.20 – PASTI CALDI A DOMICILIO
- ART.21 – AGEVOLAZIONI PAGAMENTO BUONI MENSA
- ART.22 – ASSISTENTI AD PERSONAM PER BAMBINI DISABILI
- ART.23 – SOGGIORNO ANZIANI E CURE TERMALI
- ART.24 – RIFERIMENTO ALLA L.241/90
- ART.25 – TENUTA DELL'ALBO (art.22,comma 1, L.30 dicembre 1991, n.412)
- ART.26 – PUBBLICITA'
- ART.27 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA
- ART.28 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1
FUNZIONI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE

1. Ai sensi della legge 320/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare, con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Tali funzioni comprendono:
 - la programmazione e la realizzazione dei servizi
 - l'erogazione di servizi e prestazioni economiche
 - le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici
 - la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità di interventi.

ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche, tradotte e semplificate nella tabella ISEE di seguito riportata, per l'accesso alle seguenti prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109:

SERVIZI SOCIALI

- assistenza economica ai nuclei familiari (minimo vitale, straordinari, prestati a soggetti in difficoltà economica, contributi economici derivanti da altri Enti);
- servizio di assistenza domiciliare
- servizio pasti caldi a domicilio
- servizio lavanderia
- trasporto e frequenza ai centri diurni integrati (CDI)
- contributi per ricoveri, anche temporanei, in residenze sanitarie assistite (RSA)
- asili nido
- frequenza dei centri estivi e soggiorno estivo minori
- soggiorni climatici terza età

SERVIZI SCOLASTICI

- trasporti per la frequenza scolastica
- refezione scolastica
- assistenza pre e post-scuola

2. L'applicazione del regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite al Comune.

ART. 3 DESTINATARI

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i cittadini italiani prevalentemente residenti nel Comune di Sordio.
Prevalentemente in quanto alcune prestazioni non possono essere erogate dal Comune, se il cittadino richiedente non è residente nello stesso al fine di tutelare i cittadini residenti.
2. Nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui a D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, residenti nel Comune di Sordio possono comunque essere identificati come destinatari di questo regolamento.
3. Più in generale i destinatari sono quelli indicati all'art. 9 della L.R. 1/86, sempre che ricorrano le condizioni indicate nella Legge Regionale stessa e nel presente regolamento.
4. I suddetti soggetti devono trovarsi in stato di bisogno.

Tra questi, particolare attenzione e priorità a parità di altri requisiti, va posta nei confronti di:

- anziani soli
- nuclei mono parentali, con il capo famiglia che ha un'occupazione saltuaria e tutti i figli minori
- nuclei famigliari con all'interno uno o più membri con gravi disagi sociali (tossicodipendenze, disabili, disabili psichici, carcerati, ex detenuti)
- coloro che versano in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

ART. 4 TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

1. I finanziamenti e i benefici economici a favore di persone singole o nuclei famigliari in stato di bisogno, possono articolarsi sotto forma di:
 - sussidi: quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale, a favore di persone singole o nuclei famigliari che versino in condizioni di stato di bisogno;
 - prestazioni agevolate: quando si tratta di benefici sotto forma di sgravio dal pagamento dei servizi comunali o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relative ai servizi pubblici e/o gestiti da privati.

ART. 5
DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

1. Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - Insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri e tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia, siano esposti al rischio di emarginazione sociale. Si applicheranno, perciò, i criteri necessari a stabilire l'ISEE.
 - Incapacità della singola persona o del nucleo familiare, di provvedere autonomamente, per sé stessa o per un membro della famiglia, alle esigenze necessarie a garantire i bisogni vitali primari, esponendosi a rischio di emarginazione sociale.
 - Sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.
2. Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale, operante sul territorio comunale.

ART. 6
MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici; si promuove, inoltre, la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
2. Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000 (agevolazioni) e negli art.li 11 e 16 della L. 328/2000 (interventi).

TITOLO II
MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

ART. 7
ACCESSO AI SERVIZI

1. Il seguente regolamento specifica per ogni servizio, la modalità di attuazione degli interventi, prevedendo l'accesso, l'ammissione, l'esenzione e/o la contribuzione, tenendo conto dell'ISEE e/o del progetto individuale.

ART. 8
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1.Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'art. 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- Il reddito
- Il patrimonio

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti del nucleo familiare, applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella 2 del D.Lgs. 109/1998.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (I.S.E.) e la scala di equivalenza, determina la situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

2. Aggiornamento certificazione I.S.E.E.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) **deve** aggiornare la certificazione, per consentire la corretta valutazione della situazione, **entro un mese dal fatto modificato.**

3. Verifica e controllo

Gli enti erogatori possono controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Le Amministrazioni Comunali, possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati che al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, anche su certificazione I.S.E.E. rilasciata dai Caf di competenza.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

1. la definizione dei redditi relativi ai nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l'applicazione della scala parametrica di equivalenza, di cui al precedente art. 8, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi. Le suddette situazioni economiche definiscono:
 - la soglia al di sotto della quale i servizi vengono erogati gratuitamente o vengono attuati gli interventi di sostegno economico
 - l'ammontare massimo dell'intervento economico.
2. La determinazione delle fasce di contribuzione di cui alla **tabella A** è costituita applicando una progressione graduale da zero fino al 100%.
3. La Giunta Comunale con propri provvedimenti determina le fasce di reddito cui risultano connesse le percentuali di partecipazione alla spesa riportate nella tabella A. Può altresì valutare, in sede di determinazione delle tariffe, l'opportunità di determinare le citate percentuali di contribuzione nonché il tetto massimo di partecipazione alla spesa con riferimento alle tariffe dei singoli servizi oggetto del presente regolamento. Tale opportunità può essere valutata dalla Giunta anche in corso di esercizio in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

TITOLO III **SERVIZI**

ART. 10 **SERVIZI OFFERTI**

I servizi offerti comprendono:

- assistenza economica ai nuclei famigliari (minimo vitale, straordinari, prestati a soggetti in difficoltà economica, contributi economici derivanti da altri Enti);
- servizio di assistenza domiciliare
- servizio pasti caldi a domicilio
- servizio lavanderia
- trasporto e frequenza ai centri diurni integrati (CDI)
- contributi per ricoveri, anche temporanei, in residenze sanitarie assistite (RSA)
- asili nido
- frequenza dei centri estivi e soggiorno estivo minori
- soggiorni climatici terza età

SERVIZI SCOLASTICI

- trasporti per la frequenza scolastica
- refezione scolastica
- assistenza pre e post-scuola

ART. 11 **INOLTRO DELLE DOMANDE**

1. I destinatari indicati all'art.3, possono inoltrare la domanda di sussidio o prestazione agevolata, indirizzandola al Responsabile dei Servizi Sociali. In loro vece, possono agire i soggetti rappresentanti i bisogni del destinatario.
2. La domanda verrà valutata dallo stesso Responsabile di settore. Per i casi in cui si rende necessario un progetto individualizzato per l'accesso alla prestazione sociale richiesta, verrà interpellato il Consorzio del Lodigiano per i servizi alla persona.
3. le domande prestampate, in carta semplice (dichiarazione sostitutiva unica) dovranno essere presentate al protocollo del Comune, e dovranno contenere:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. la firma del richiedente;
 - c. esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione del sussidio o prestazione agevolata;
 - d. contributi economici erogati ai sensi di legge anche da soggetti diversi dall'Ente di cui il richiedente risulta essere beneficiario (es: assegni famigliari con tre figli minori, assegno di maternità, fornitura gratuita/totale o parziale di libri di testo, sostegno affitti, indennità di frequenza e accompagnamento..)
 - e. la dichiarazione di conoscenza del fatto che, nel caso di corresponsione della prestazione potranno essere eseguiti controlli, anche da parte delle Autorità competenti, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;

- f. l'autorizzazione , ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e 675/96 per la tutela della privacy.
4. Coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate o l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, devono presentare, unitamente alla domanda, la dichiarazione ISEE;
 5. il richiedente, viene automaticamente inserito nella fascia massima delle tariffe, nei seguenti casi: -mancata presentazione della domanda e dell'ISEE; - presentazione di dichiarazioni incomplete o non corrette, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.
 6. l'Amministrazione Comunale, effettuerà appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente, con gli strumenti di cui all'art.4 comma 7 del D.Lgs. 109/98 e s.m. (comparazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze) ed ai sensi del D.P.R 445/200.
 7. in caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione, ferma restando la decadenza immediata dei benefici ottenuti, provvede ad attivare le procedure per il recupero coattivo di quanto indebitamente percepito.

ART. 12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le richieste inoltrate sulle apposite domande (dichiarazione sostitutiva unica), correlate dalle relazioni necessarie (del Responsabile del Servizio e/o dall'Assistente sociale competente per il territorio) e dell'ISEE, vengono inoltrate alla Giunta Comunale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 13 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

1. Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:
 - superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
 - migliorare le condizioni di vita delle persone;
 - prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.
2. Per il raggiungimento di tali finalità, si prevedono azioni dirette a:
 - attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
 - attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei famigliari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
 - garantire alla persona, la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.
3. Il progetto, sarà redatto da un'Assistente Sociale con il richiedente (o chi ne fa le veci) e deve prevedere: obiettivi, valutazione ISEE, tempi, modi, risorse, verifiche e proposte.
4. E' previsto per:
 - contributi economici;
 - rette di case di riposo;
 - servizio di assistenza domiciliare.

ART. 14
MINIMO VITALE (soglia di emarginazione)

1. Per minimo vitale, s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano (soglia di povertà di cui al D.Lgs 237/1998).
2. I soggetti residenti nel Comune di Sordio inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, **laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti**, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza (Costituzione della Repubblica, 01/01/1948 -art.38) determinato con atto deliberativo, dalla Giunta Comunale.
3. Il contributo sarà erogato esclusivamente con un progetto individualizzato, come descritto dall'art.14 del regolamento.
 - a) il beneficio verrà concesso mensilmente fino a che l'ISEE sia superiore alla soglia prevista. La Giunta Comunale può rivedere annualmente, i limiti previsti per il Minimo Vitale, tenendo conto della disponibilità di bilancio.

ART. 15
CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per contributo straordinario, s'intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei (es:bollette utenze varie).
2. I destinatari sono le persone previste dall'art.3 di questo Regolamento. Il contributo verrà concesso una tantum, con progetto individualizzato.
3. La somma erogabile, sarà stabilita dalla Giunta Comunale, valutato caso per caso, in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 16
PRESTITO A SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA

Per i prestiti a soggetti in difficoltà economica, rimangono valide le disposizioni contenute nello specifico Regolamento.

ART. 17
CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE MA DERIVANTI DA ALTRI ENTI

Per contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti, s'intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es: L.R.28/91, FSA, Libri di testo, borse di studio, assegni famigliari e di maternità...).

ART. 18
INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

1. Il Comune si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita. La scelta della struttura, dovrà essere concordata dal cittadino e/o dalla famiglia, con l'Amministrazione.

2. I servizi territoriali competenti, valuteranno la necessità del ricovero, per adulti ed anziani, dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio. Per i minori, da inserire presso comunità, gruppi famiglia o istituti, la valutazione sarà effettuata da Servizi Sociali competenti.
3. Sulla base delle vigenti normative, vengono individuati quali destinatari degli interventi, le persone anziane o inabili residenti nel Comune di Sordio.
4. La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale, può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado. Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente, attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.
5. Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile. Se presenti, i parenti, sottoscriveranno un "Promessa di pagamento" (allegato modello H - art. 1988 Codice Civile) per il versamento della somma da erogare ogni mese all'Istituto scelto per la degenza dell'assistito, che verrà autenticata dal Segretario Comunale del Comune di Sordio e registrata nel repertorio dei contratti.
6. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave (invalidità 100%), nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, il reddito da calcolarsi ai fini dell'ISEE è solo quello dell'assistito. (D.Lgs. 109/1998 - D.Lgs. 130/2000 Art. 3 - comma 4, 2-ter).
7. Ai sensi dell'art. 438 del Codice Civile, gli alimenti possono essere chiesti **solo** da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono, tuttavia, superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando. Avuto però riguardo della sua posizione sociale.
8. Per i residenti nel Comune di Sordio, le condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento, in base alla L. 328/2000 art. 6 comma 4, sono:
 - L'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari chiamati ad intervenire solidamente in aiuto dell'assistito.

9. Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri Comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale, vengono accollati ai rispettivi Comuni di residenza al momento del ricovero.
10. L'importo della retta relativa alla prestazione da erogarsi, è stabilito con atto del Responsabile del Servizio, che erogherà, direttamente alla struttura di accoglienza o ai parenti che concorrono alla spesa, la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale

Retta sociale – reddito assistito = differenza Comune

O

Retta sociale – reddito assistito – q.ta persone obbligate agli alimenti = diff. Comune

11. L'assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte delle rette di servizi, con:
- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura di godimento al netto di una quota per le spese personali che va da un minimo di € 80,00 (20% minima Inps L.R. 22/89) fino ad un massimo di € 125,00 (L.R. 328/2000 art. 24);
 - l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie);
 - il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
 - i beni mobili.
12. Trattandosi di prestazione sociale agevolata, il calcolo dell'ISEE dell'assistito costituisce condizione necessaria per accedere al contributo della retta. Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.
13. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P. .
14. L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire la spesa. Il ricovero presso la casa di riposo, può essere richiesto anche dal medico di famiglia.
15. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con partecipazione del Comune di Sordio, al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al seguito dei conteggi previsti dal presente Regolamento.
16. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possegga

beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge (Contratto di Mandato – art. 1714 del Codice Civile).

17. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
2. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

18. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

ART. 19

SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare)

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno, al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.
2. Persegue la finalità di tutelare la dignità e la autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza, e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona. Il servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.
3. Il SAD, in base al progetto individuale sulla persona fisica, fornisce di norma, le seguenti prestazioni:
 - cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;
 - aiuto domestico per casi particolari, valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
 - assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione;
 - accompagnamento socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
 - supporto e sostegno alla famiglia.
4. Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune, tramite Cooperativa o altro Ente gestore.

5. Lo stesso Ente gestore, definirà, in accordo con il delegato comunale, l'intervento settimanale all'interno di un progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio – economica – parentale.
6. Trattandosi di prestazione sociale agevolata, per l'assistito ultra 65enne con invalidità al 100% i redditi da calcolarsi ai fini dell'ISEE sono solo quelli dell'assistito. (D.Lgs. 109/1998 – D.Lgs. 130/2000 Art. 3 – comma 4, 2-ter).

ART. 20 PASTI CALDI A DOMICILIO

1. Il servizio di pasti a domicilio viene erogato ai soggetti che ne abbiano la necessità da comprovare con relazione sociale.
2. Il servizio viene garantito durante tutto l'anno scolastico nei periodi di svolgimento dell'attività didattica. Il menù è quello della tabella dietetica di tempo in tempo applicata per la refezione scolastica. Eventuali variazioni dietetiche dovranno essere documentate da certificato medico.
Il servizio ha richiesta dell'utente può essere interrotto, anche per brevi periodi dandone immediata comunicazione all'ufficio preposto.
3. Il pasto sarà disponibile per il ritiro/consegna dalle ore 12,00 alle ore 12,30 di ogni giorno. L'orario e le modalità di consegna o di ritiro verranno definite dall'assistente sociale e/o d'intesa con gli utenti.
4. Il corrispettivo per i pasti forniti è quello vigente al momento dell'erogazione del pasto secondo la disciplina adottata dal comune e l'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – dell'utente. L'utente che non presenti la dichiarazione ISEE corrisponderà l'intero costo del pasto come definito dal comune con propri atti.
5. Il pagamento del servizio, verrà corrisposto mensilmente mediante presentazione di reversale da parte dell'ufficio Ragioneria.

ART. 21 AGEVOLAZIONI PAGAMENTO BUONI MENSA

1. Sono previste agevolazioni al pagamento dei buoni mensa, per le famiglie dei bambini residenti frequentanti le scuole presenti nel Comune di Sordio e per le strutture convenzionate.
Tali agevolazioni sono determinate in base al modello ISEE.
2. In situazioni di particolare disagio economico da comprovare con relazione sociale, la Giunta Comunale può determinare la gratuità del buono pasto per uno o più utenti.

ART. 22 ASSISTENTI AD PERSONAM PER BAMBINI DISABILI

1. L'Amministrazione Comunale, garantisce, in base alle richieste pervenute dalla ASL competente sul territorio, la figura di Assistente ad Personam, in supporto delle figure professionali statali richiesti dagli istituti scolastici, per alunni diversamente abili.

2. I costi di tale servizio, sono a completo carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23
SOGGIORNI ANZIANI E CURE TERMALI

1. Il Comune, tramite patrocinio con organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato, e altri soggetti privati, favorisce le iniziative in oggetto al presente articolo, a favore degli anziani, valutando le richieste pervenute all'Ufficio Servizi Sociali, ed applicando le eventuali agevolazioni nel pagamento delle quote di partecipazione. Tali agevolazioni sono determinate in base alla certificazione ISEE.

ART. 24
RIFERIMENTO ALLA L. 241/90

Ciascuno dei provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi e sussidi, dovranno essere indicati i criteri e le modalità del presente regolamento.

ART. 25
TENUTA DELL'ALBO
(art. 22, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412)

1. L'Ufficio Servizi Sociali, cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

ART. 26
PUBBLICITA'

Il presente regolamento, verrà portato a conoscenza della popolazione, attraverso idonei mezzi di informazioni.

ART. 27
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le disposizioni relative ai Servizi Scolastici, di cui al comma 1, n.2 dell'art.2 del presente regolamento, hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007.

ART. 28
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento, hanno effetto a partire dalla data di esecutività della Deliberazione Consigliare, che l'approva e sostituiscono le norme precedentemente emanate dall'Ente sulla stessa materia.